REGOLAMENTO (CEE) N. 649/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1993

relativo al rilascio di titoli MCS per le arance negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 172/91 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo comma,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3819/90, ove risulti necessario sorvegliare con particolare attenzione il rilascio di titoli MCS per valutare il rischio di superamento dei massimali indicativi, i titoli MCS sono rilasciati conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/92 [4], vale a dire il quinto giorno successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari; che attualmente, dato il rischio di un superamento dei massimali indicativi per le arance, è opportuno applicare tale disposizione;

considerando che è opportuno precisare che le comunicazioni relative alle quantità richieste devono essere effettuate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il rilascio dei titoli MCS relativi alle arance di cui ai codici NC 0805 10 41, 0805 10 45, 0805 10 49, 0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19, 0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29, 0805 10 31, 0805 10 35, 0805 10 39 e per le comunicazioni alla Commissione dei quantitativi richiesti in Portogallo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41.
[2] GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 13.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 40.